



CITTA' DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Piazza G. Matteotti n. 7 - 01016 - C.F. e P.I. 00129650560 - Tel. 0766/8491
pec:pec@pec.comune.tarquinia.vt.it



ORDINANZA SINDACALE

Registro generale n. 6 del 17/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI ASSEMBRAMENTI DI PERSONE

IL SINDACO

VISTI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che all'art. 2 dispone che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID19, anche nel caso in cui non siano stati riscontrati casi di persone positive al virus o comunque provenienti da un'area già interessata dal contagio;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020, con la quale, ai sensi dell'art. 32 comma 3, della legge 23.12.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, sono state dettate misure organizzative da applicare all'interno del territorio regionale;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con cui si è dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica, valutando questa epidemia giorno dopo giorno con preoccupazione sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, da applicare sull'intero territorio nazionale dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, ed è stato inoltre stabilito che, dalla data di efficacia predetto decreto, cessavano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

CONSIDERATO che, al fine di salvaguardare la salute pubblica e prevenire e contenere il rischio di possibile contagio, fino ad oggi sono stati adottati i seguenti provvedimenti, atti a scongiurare i rischi di contagio:

- ordinanza sindacale n. 1/2020 con cui si dispone l'interdizione dell'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche relativa al mercato settimanale del mercoledì nelle aree pubbliche di Viale Luigi Dasti, Via Tagete e Piazza Tagete;
- ordinanza sindacale n. 2/2020 con cui sono state dettate disposizioni per regolamentare l'accessibilità a tutti gli uffici comunali, limitata ad esigenze improrogabili ed urgenti, concordate con l'Ufficio competente, previo appuntamento telefonico o richiesta via email; è stata altresì ordinato ai dipendenti dell'ente di attenersi scrupolosamente alle direttive impartite per contenere la diffusione del virus, tra le quali quella di mantenere le distanze di sicurezza, evitando assembramenti; inoltre a tutela dei medesimi dipendenti è stata approvata la disciplina del lavoro agile in smart working;
- ordinanza sindacale n. 3/2020 con cui si è provveduto a limitare la circolazione dei veicoli e dei pedoni e le occasioni di

assembramento chiudendo giardini, parchi pubblici, aree gioco recintate e pinete, presenti in tutto il territorio comunale; è stata altresì regolamentato l'accesso al litorale, disponendo il divieto di accesso pedonale e di circolazione dei veicoli, durante il sabato e la domenica, nelle strade che conducono ai comprensori di Marina Velka, Pian Di Spille, Voltone, Tarquinia Lido e Saline di Tarquinia;

- ordinanza sindacale n. 4/2020 con cui si è provveduto a limitare l'accesso al Cimitero Monumentale "San Lorenzo" della città di Tarquinia, consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni e riesumazioni, nonché alle attività necroscopiche cimiteriali conseguenti e alle attività di pulizia e manutenzione, con le dovute prescrizioni;
- ordinanza n. 5/2020 con la quale sono stati individuati i servizi essenziali e le attività indifferibili da rendere in presenza del personale del Comune ed è stato ribadito che nei rapporti tra la struttura del Comune di Tarquinia e l'utenza esterna dovrà essere ulteriormente incentivato l'utilizzo di contatti telefonici e dei sistemi informatici, nell'ottica di ridurre qualsiasi spostamento ed assembramenti sul territorio, così come disposto con precedente ordinanza n. 2 del 10/03/2020;

RILEVATO come si stia registrando la presenza, nonostante le limitazioni nazionali già in atto, di numerose persone che praticano attività sportiva e motoria all'aperto in luoghi pubblici;

VALUTATO come, nell'ipotesi di condizioni climatiche favorevoli, nonostante le nuove disposizioni anche governative emanate, possano determinarsi per i motivi di cui sopra potenziali situazioni di aggregazione, fonti di contagio per la popolazione;

RIBADITO che le norme attualmente in vigore e l'evidenza scientifica generali rilevino l'assoluta necessità di osservare la permanenza domiciliare della popolazione quale attuale ed unico metodo di contrasto alla diffusione del "COVID-19", in attesa della sperimentazione e diffusione di apposito vaccino;

DATO ATTO che, in forza del D.P.C.M. 11 marzo 2020, è bene ribadire le seguenti prescrizioni:

1. Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno dello stesso territorio comunale; è fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, ovvero situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro nel proprio domicilio abituale all'interno del comune di residenza. Coloro che si spostano dall'abitazione di residenza/domicilio dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall'abitazione, di cui all'allegato A (a titolo esemplificativo, è consentito spostarsi dall'abitazione per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, di farmaci, per recarsi nelle campagne in cui si detengono animali, per adempiere ai doveri di responsabile di nucleo familiare o di comunità). Le autocertificazioni che risulteranno false saranno sanzionate ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
2. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato, dopo aver contattato il proprio medico curante, di rimanere nel proprio domicilio ed escludere in maniera categorica ogni tipo di contatto sociale.

VISTI:

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- il Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 54 comma 2 del D.L. n. 267/2000, che attribuisce alla persona del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la competenza ad emettere atti anche contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

1. Dalle ore 20.00 del 17 marzo 2020 e fino a diversa disposizione, è vietato l'accesso, sia veicolare che pedonale, ai comprensori di Tarquinia Lido, Saline di Tarquinia, Strada Mandrone delle Saline, San Giorgio, Sant'Agostino, Marina Velka, Pian di Spille, Voltone e Spinicci.
2. I divieti di cui ai punti precedenti non si applicano nei confronti dei residenti nelle zone sopra elencate, nonché di chi è abitualmente domiciliato nelle suddette frazioni e di coloro che abbiano necessità di raggiungere servizi presenti nella zona

(farmacia), ovvero dimostrino comprovate esigenze lavorative, oppure stati di necessità o motivi di salute, in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 9 marzo 2020.

3. Allo scopo di scoraggiare la frequentazione immotivata delle aree pubbliche, la chiusura delle aree cani, al pari dei parchi e giardini pubblici, aree gioco e pinete, di cui è già stata disposta la chiusura.
4. L'uscita con gli animali domestici soltanto nelle vicinanze della propria abitazione e per il tempo strettamente necessario.
5. La sospensione su tutto il territorio comunale di qualsiasi pratica sportiva e le attività motorie svolte all'aperto in luoghi pubblici, con divieto di percorrenza di tutti i sentieri escursionistici, salva la necessità di percorrenza per il raggiungimento della propria abitazione.
6. Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti risultati positivi al virus, ovvero per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena a seguito di contatto stretto con un "caso accertato" di positività al virus.

AVVERTE CHE

Le sopra elencate disposizioni hanno carattere esplicativo delle misure limitative già intraprese con D.P.C.M. 9 marzo 2020.

Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, secondo i principi ed il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981.

Rimane impregiudicata la denuncia all'A.G per la violazione dell'art. 650 Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line della Città di Tarquinia e pubblicata sul suo sito istituzionale e venga inoltre trasmessa alla Prefettura di Viterbo, a tutte le Forze dell'Ordine che operano sul territorio, al Comando della Polizia Locale, ai gruppi della Protezione Civile che operano sul territorio ed ai Presidenti dei Consorzi di Marina Velka-Voltone-Pian di Spille e dei Consorzi di San Giorgio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo di Stato entro il termine di 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

(Alessandro GIULIVI)

La firma, in formato digitale, è stata apposta ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. sull'originale elettronico del presente atto che sostituisce il documento cartaceo. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa vigente.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIULIVI ALESSANDRO;1;131714050625227345976509892947602098625